## IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI FIRENZE

Sezione Civile 3<sup>^</sup>

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

DOTT PATRIZIA POMPEI

PRESIDENTE

DOTT.SILVIA GOVERNATORI

GIUDICE relatore

DOTT. ROSA SELVAROLO

GIUDICE

ha pronunciato il seguente

## DECRETO

Vista la richiesta presentata dalla

in liquidazione perché sia autorizzato lo

scioglimento o la sospensione dei contratti di anticipazione bancaria;

rilevato che alla società è stato concesso il termine richiesto ex art. 161 comma 6 L.F.;

ritenuto che l''autorizzazione del tribunale allo scioglimento o alla sospensione di un contratto in corso di esecuzione, prevista dall'art.169-bis l.f., è incompatibile se richiesta nel ricorso di concordato preventivo con riserva, trattandosi di previsione introdotta con il d.l. n. 83 del 2012 che, laddove ha inteso stabilirne l'applicabilità anche per il ricorso di cui al co.6 dell'art. 161 l.f., lo ha fatto espressamente;

rilevato che l'indubbio vantaggio che, in determinati casi, potrebbe aversi per le soluzioni concordatarie, non legittima l'interprete a superare la scelta discrezionale del legislatore di non consentire nel concordato con riserva ciò che nel nostro ordinamento costituisce una eccezione, trattandosi di effetto collegato alla volontà unilaterale di una parte, con limitazione del danno per il recedente;

P.Q.M.

rigetta l'istanza

Firenze, 22.4.2015

Il Presidente Dr. P.Pompei

DEPOSITATO IN CANCELLERIA Firenze, .... 2.3 APR. 2015

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
Cristing Tondi

:11211 Jan

. 100